Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 118° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 15 febbraio 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

Regione Piemonte

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Liguria

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di quattro richieste di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 febbraio 1977, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: « Volete che siano abrogati gli articoli 17, comma primo, limitatamente alle parole: "2) l'ergastolo"; 53, comma primo, limitatamente alle parole: "o di vincere una resistenza all'autorità"; 57; 57-*bis;* 203; 204, comma secondo, limitatamente alle parole: "Nei casi espressamente determinati, la qualità di persona socialmente pericolosa è presunta dalla legge"; 205, comma primo, limitatamente alle parole: "o di proscioglimento" e comma secondo (possono essere ordinate con provvedimento successivo: 1) nel caso di condanna, durante l'esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena; 2) nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza; 3) in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge); 206; 222; 223; 224; 225; 226; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 256; 261; 262; 265; 266; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 278; 279; 290; 290-*bis;* 291; 292; 292-*bis;* 293; 297; 299; 302; 303; 304; 305; 312; 327; 330; 332; 333; 340; 341; 342; 343; 344; 352; 402; 403; 404; 405; 406; 414, comma terzo (alla pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti); 415; 503; 504; 505; 506; 507; 508; 510; 511; 512; 527; 528; 529; 565; 571, comma secondo, limitatamente alle parole: "ridotte ad un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni"; 578; 587; 592; 596-*bis;* 603; 633, comma secondo (le pene si applicano congiuntamente, e si procede di ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi); 654; 655; 656; 657; 661; 662; 663; 663-*bis;* 666; 668; 724; 725 e 726 del codice penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18, presso il Partito radicale.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 febbraio 1977, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: « Volete voi l'abrogazione degli articoli 4, 11, 15, comma primo (chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda fino a lire ottocento); 18, 20 limitatamente alle parole: "o grida sediziose o lesive del prestigio dell'autorità, o"; 21, 24, ultimo comma (le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di discioglimento sono punite con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da lire duemilaquattrocento a trentaduemila); 25, 68, comma primo (senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione); 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81 limitatamente alle parole: "della morale e del buon costume"; 82, comma primo, limitatamente alle parole: "o di offese alla morale o al buon costume"; 83 limitatamente alle parole: "o variarsi"; 85, 86, 100, 101, comma terzo, limitatamente alle parole: "di moralità o"; 105, 109, 111, 112, 113, 114, 115, comma terzo (tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi); 121, 122, 124, 126, 142, 143, 148, 153, 154, 156, 158, 160, 161, 162, 163, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219 e 220 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18, presso il Partito radicale.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 febbraio 1977, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: « Volete voi l'abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 3-*bis* della legge 14 febbraio 1904, n. 36: "Disposizioni sui manicomi e sugli alienati" e successive modificazioni? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18, presso il Partito radicale.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 febbraio 1977, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: « Volete voi che sia abrogata la legge 22 maggio 1975, n. 152, recante "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico"? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18, presso il Partito radicale.

(1624)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1976, n. 985.

Modificazioni allo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del libero Istituto di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 800, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del libero Istituto di medicina e chirurgia dell'Aquila e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in cardiologia.

Scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 17. — La scuola di specializzazione in cardiologia conferisce il diploma di specializzazione in cardiologia.

La scuola ha sede presso la cattedra di semeiotica medica.

Gli anni necessari per il conferimento del diploma sono 4; la durata complessiva del corso di studi non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 18. — Il numero massimo degli iscritti è di 5 per ogni anno di corso.

Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

La selezione degli aspiranti all'ammissione alla scuola avviene in base a concorso per titoli ed esami.

Art. 19. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (1);
3) biochimica e biofisica;
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (1);
5) informatica medica e strumentazione biomedica (1).

2° *Anno*:

1) anatomia patologica (1);
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (2);
3) patologia e clinica cardiovascolare (1);
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (2);
5) informatica medica e strumentazione biomedica (2);
6) radiologia (1);
7) aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.

3° *Anno*:

1) anatomia patologica (2);
2) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (3);
3) patologia e clinica cardiovascolare (2);
4) radiologia (2);
5) terapia medica e farmacologia clinica (1).

4° *Anno*:

1) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (4);
2) patologia e clinica cardiovascolare (3);
3) terapia medica e farmacologia clinica (2);
4) terapia chirurgica;
5) terapie intensive cardiologiche.

Art. 20. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le visite cliniche, gli ambulatori, le esercitazioni.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1977
Registro n. 8 Istruzione, foglio n. 122

LEGGE 12 febbraio 1977, n. 23.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 831, concernente interventi urgenti nel settore delle opere pubbliche nelle province di Trapani e di Agrigento a seguito degli eccezionali eventi alluvionali dello ottobre-novembre 1976.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 831, concernente interventi urgenti nel settore delle opere pubbliche nelle province di Trapani e di Agrigento a seguito degli eccezionali eventi alluvionali dell'ottobre-novembre 1976, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Un ulteriore contributo speciale di lire 24.000 milioni è assegnato alla regione siciliana quale concorso dello Stato per interventi urgenti da eseguirsi nelle zone delle province di Caltanissetta, di Enna, di Palermo e di Messina particolarmente danneggiate dagli eccezionali eventi alluvionali e franosi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1976 e del mese di gennaio del 1977. ».

All'articolo 1, secondo comma, le parole: « la somma anzidetta » sono sostituite dalle seguenti: « le somme anzidette ».

All'articolo 1, secondo comma, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) consolidamento degli abitati, riattamento e ripristino delle abitazioni danneggiate, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, e successive modificazioni; ».

All'articolo 1, secondo comma, alla lettera *b*) sono aggiunte, in fine, le parole: « secondo le caratteristiche dell'edilizia economica e popolare ».

All'articolo 1, secondo comma, alla lettera *c*), dopo le parole: « di uso pubblico, » sono aggiunte le parole: « compresi quelli scolastici, ».

All'articolo 1, secondo comma, è soppressa la lettera *d*).

All'articolo 1, terzo comma, le parole: « 1.500 milioni », sono sostituite dalle seguenti: « 500 milioni ».

All'articolo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Gli stanziamenti indicati nel primo e nel secondo comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'importo di lire 7.000 milioni per l'esercizio finanziario 1977, di lire 16.500 milioni per l'esercizio finanziario 1978 e di lire 16.500 milioni per l'esercizio finanziario 1979. ».

All'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Trapani mutui fino alla concorrenza di lire 15.000 milioni per provvedere alla costruzione della fognatura di quella città. ».

All'articolo 2, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« L'entità e la progressione dei singoli mutui sarà determinata in modo da consentire la razionale esecuzione dell'opera per grandi lotti funzionali e nei tempi tecnici più brevi. ».

All'articolo 3, primo comma, le parole: « 27.000 milioni », sono sostituite dalle seguenti: « 28.000 milioni », e le parole: « 10.000 milioni », sono sostituite dalle seguenti: « 11.000 milioni ».

All'articolo 3, secondo comma, la parola: « Lezzi », è sostituita dalla parola: « Lenzi ».

All'articolo 3, secondo comma, dopo la parola: « Baiata, », sono aggiunte le seguenti: « quanto a lire 1.000 milioni per gli interventi nel bacino del torrente Forgia, ».

All'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento e di ripristino definitivo delle strade statali e delle autostrade gestite dalla Azienda nazionale autonoma delle strade nel territorio della regione siciliana, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, da eseguirsi, sentita la medesima regione, con i miglioramenti tecnici indispensabili, a cura della predetta azienda, è autorizzato lo stanziamento di lire 15.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1977, di lire 6.500 milioni per l'esercizio finanziario 1978 e di lire 4.500 milioni per l'esercizio finanziario 1979. ».

All'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per il ripristino dei fondali del porto di Trapani e il prolungamento della scogliera di tramontana a difesa del suo litorale e dell'abitato, è autorizzato lo stanziamento di lire 1.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1977 e di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1978. ».

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

« Art. 4-*bis*. — Su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1977 è autorizzato uno stanziamento di lire 500 milioni per provvedere all'effettuazione di indagini, rilievi, sondaggi, lavori provvisionali, prove di laboratorio necessari per i primi interventi urgenti di consolidamento e di ripristino delle pendici della zona archeologica della valle dei templi in Agrigento, interessate dal movimento franoso del 25 dicembre 1976.

Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma il Ministro per i lavori pubblici può avvalersi dell'opera del Consiglio nazionale delle ricerche e di esperti anche stranieri e trasmetterà al Parlamento e alla regione siciliana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una relazione sul lavoro svolto e sulle soluzioni tecniche proposte. ».

All'articolo 5, primo comma, le parole: « 14.500 milioni », sono sostituite dalle seguenti: « 18.500 milioni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1977, n. 24.

Autorizzazione alla fondazione « Pro Juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 24. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1977, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro Juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Annetta Bologna con testamento olografo 8 agosto 1967, pubblicato a rogito del notaio Carlo Franchi in data 24 agosto 1970, n. 76951 di repertorio e n. 11412 di raccolta, registrato a Savona il 9 settembre 1970 con il n. 4924 mod. I, consistente nella somma di L. 500.000.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1977
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 37

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1976.

Modificazione al decreto ministeriale 15 aprile 1976 relativo alla iscrizione di cinquantadue varietà di specie agrarie nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 5 giugno 1976, con il quale sono state iscritte nei registri delle varietà cinquantadue varietà di specie agrarie;

Considerato che tra i mais da granella iscritti con il predetto decreto ministeriale, figura al n. 30 dell'articolo unico, il tipo Funk's G 6320 la cui conservazione in purezza è affidata alla Ciba Geigy S.p.a. Funk's G;

Vista la domanda in data 9 giugno 1976, con la quale la società stessa ha chiesto che la denominazione del predetto tipo di mais venga modificato in Funk's G Start 2000;

Sentita la commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la richiesta modificando il citato decreto ministeriale 15 aprile 1976;

Decreta:

La denominazione del tipo di mais da granella, Funk's G 6320, di cui al n. 30 dell'articolo unico del decreto ministeriale 15 aprile 1976 viene modificata in Funk's G Start 2000.

Roma, addì 13 ottobre 1976

Il Ministro: MARCORA

(1391)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Italrubis, in Domodossola.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Italrubis di Domodossola (Novara), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Italrubis di Domodossola (Novara).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 12 luglio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORA'

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1444)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1976.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della ditta O.D.A. - Organismo dettaglianti abbigliamento S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 23 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta O.D.A. - Organismo dettaglianti abbigliamento S.p.a. di Milano, con decorrenza dal 1° aprile 1974;

Visti i decreti ministeriali 15 maggio 1975, 27 maggio 1975 e 15 marzo 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.D.A. - Organismo dettaglianti abbigliamento S.p.a. di Milano è prolungata a ventuno mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1448)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1976.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della ditta S.E.T. di Sodini e Tazzini - Officina meccanica, in Massa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 9 ottobre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.E.T. di Sodini e Tazzini - Officina meccanica di Massa (Massa Carrara), con effetto dal 1° aprile 1975;

Visti i decreti ministeriali 1° luglio 1976 e 12 luglio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.E.T. di Sodini e Tazzini - Officina meccanica di Massa (Massa Carrara) è prolungata a quindici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1447)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cooperativa confezioni La Copparese Unità e Progresso S.r.l., in Copparo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Cooperativa confezioni La Copparese Unità e Progresso S.r.l. di Copparo (Ferrara), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cooperativa confezioni La Copparese Unità e Progresso S.r.l. di Copparo (Ferrara).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° aprile 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORA'

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1446)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Stelvio - Fabbrica ricambi auto, in Ceprano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Stelvio - Fabbrica ricambi auto di Ceprano (Frosinone), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Stelvio - Fabbrica ricambi auto di Ceprano (Frosinone).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORA'

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1445)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. SO.GE.A. - Società gestione autotrasporti, in Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. SO.GE.A. - Società gestione autotrasporti di Genova, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. SO.GE.A. - Società gestione autostrasporti di Genova.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° novembre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1443)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1977.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Cuneo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1974 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Cuneo;

Vista la nota n. 21060 del 22 novembre 1976 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Cuneo, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Originale di Criscio dott. Antonio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Massini geom. Giovanni, rappresentante del genio civile

Giraudo cav. Michele, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Francia dott. Franco, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Borgna Pier Mario, Giglio Alfredo, Fracchia Ferdinando, Signanini cav. Paolo, Costa Giani cav. Oscar, Cerruti Giuseppe e Daniele Giacomino, rappresentanti dei lavoratori;

Giacomino Giovanni, Bonardo Luigi, De Marta Ernesto e Perlo comm. Giovanni, rappresentanti dei datori di lavoro;

Monticelli p.a. Orlando, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(1245)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1977.

Modificazioni ai decreti ministeriali 3 maggio 1963, 27 maggio 1970 e 11 marzo 1975, relativi alla iscrizione di varietà di specie agrarie nei registri delle varietà e modifica del responsabile della conservazione in purezza di alcune varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 26 maggio 1969, con il quale sono state iscritte nei registri delle varietà 49 varietà di frumento;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 25 giugno 1970, con il quale sono state iscritte nei predetti « Registri » 18 varietà di frumento;

Considerato che tra le varietà di frumento tenero iscritte con i sopracitati decreti ministeriali, figurano le varietà « Impeto » « Impetuoso », « Valdichiana », « S. Prospero » e « Frassino », il cui responsabile della conservazione in purezza è l'istituto di cerealicoltura Eredi A. di Frassineto, nonché le varietà « Mara », « Autonomia B », « Abbondanza » e « Frassineto 405 » i cui responsabili della conservazione in purezza sono gli istituti di cerealicoltura M.A. e Eredi A. di Frassineto;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 1° aprile 1975, con il quale la responsabilità della conservazione in purezza delle varietà « Impeto », « Impetuoso », « Valdichiana », « S. Prospero » e « Frassino » è trasferita alla Società iniziative agricole - Frassineto (Roma), e la responsabilità della conservazione in purezza delle varietà « Mara », « Autonomia B », « Abbondanza » e « Frassineto 405 » all'istituto di cerealicoltura M.A. di Frassineto - Fontarronco Montagnano (Arezzo) e alla Società iniziative agricole Frassineto (Roma);

Preso atto che la Società iniziative agricole di Frassineto S.r.l., Roma, ha ceduto i diritti di conservazione in purezza delle varietà di frumento sopraindicate alla società « A.R.S. - Associazione riproduttori sementi S.p.a., con sede in S. Rufina (Rieti);

Sentita la commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Ritenuta l'opportunità di modificare in relazione alla cessione di cui sopra il citato decreto ministeriale 11 marzo 1975;

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza delle varietà di frumento tenero « Impeto », « Impetuoso », « Frassino », « S. Prospero » e « Valdichiana » è la Società « A.R.S. - Associazione riproduttori sementi S.p.a. », con sede in S. Rufina (Rieti).

I responsabili della conservazione in purezza delle varietà di frumento tenero « Abbondanza », « Autonomia B », « Frassineto 405 » e « Mara » sono l'istituto di cerealicoltura M.A. di Frassineto - Fontarronco Montagnano (Arezzo) e la Società « A.R.S. - Associazione riproduttori sementi S.p.a. », con sede in S. Rufina (Rieti).

Roma, addì 26 gennaio 1977

Il Ministro: MARCORA

(1338)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Mirsa, in Galliate.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 14 settembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Maglificio Mirsa di Galliate (Novara) con effetto dal 19 gennaio 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Mirsa di Galliate (Novara) è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(1450)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1977.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Perugia, per l'anno 1977.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961, col quale è stata istituita la borsa merci di Perugia;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Perugia, approvato con decreto ministeriale 27 maggio 1963;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia, formulata con deliberazione n. 686 del 13 novembre 1976;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Perugia per l'anno 1977 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Minelli dott. Gabrio;
2) Sollevanti Francesco;
3) Mignini dott. Marino;
4) Ceccarani Dante;
5) Giardini Pasquale.

Membri supplenti:

1) Fagioli Marco;
2) Luigetti Renato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1493)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1977.

Sostituzione di un componente il consiglio generale dello Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il proprio decreto 28 febbraio 1974, concernente la ricostituzione del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 marzo 1974, n. 66, e successive modifiche;

Vista la nota del Ministero degli affari esteri n. 6795 del 18 gennaio 1977, con la quale il consigliere di legazione dott. Italo Di Muccio è stato designato a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del Ministro plenipotenziario dott. Giuseppe Lo Faro, destinato all'estero;

Ritenuta la necessità di procedere a detta sostituzione;

Decreta:

Il consigliere di legazione dott. Italo Di Muccio entra a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero in sostituzione del Ministro plenipotenziario dott. Giuseppe Lo Faro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(1395)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1977.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di febbraio 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1977.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza ed assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste d'acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rap-

porti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 febbraio 1977 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977.

L'emissione verrà effettuata il giorno 28 febbraio 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1977
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 191

(1634)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1977.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di febbraio 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1977.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza ed assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste d'acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 febbraio 1977 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977.

L'emissione verrà effettuata il giorno 28 febbraio 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1977
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 189

(1635)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1977.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale si autorizza l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di febbraio 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1978.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza ed assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste d'acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 febbraio 1977 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977.

L'emissione verrà effettuata il giorno 28 febbraio 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1977
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 190

(1636)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Revoca di accreditamento di agente di cambio

A seguito delle dimissioni rassegnate dal rag. Oscar Tosi, dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma, è stato revocato, con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1976, con decorrenza dal 15 dicembre 1975, l'accreditamento per le operazioni su titoli di rendita da eseguire presso la Direzione generale del debito pubblico, già conferito al predetto agente di cambio con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1959.

(1457)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Falconara Marittima

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze 4 dicembre 1976 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq 7.705, sita in Falconara Marittima (Ancona), riportata in catasto del comune omonimo alla sezione *C*, foglio II, particella 335.

(1458)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Quinto gruppo case popolari a r.l. », in Torino.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1977, la rag. Marcella Comoglio è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Quinto gruppo case popolari a r.l. », in Torino, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 21 maggio 1975, in sostituzione del dottor Vito Trusolino, dimissionario.

(1068)

Scioglimento della società cooperativa « La Casa gioiosa » società cooperativa edilizia a r.l., in Napoli

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, la società cooperativa « La Casa gioiosa », società cooperativa edilizia a r.l., in Napoli, costituita per rogito dott. Luigi Cariello in data 30 giugno 1965, repertorio n. 1356, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Silvestro Cinque.

(1307)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione a modificare etichette e bollini dell'acqua minerale « Panna »

Con decreto 27 dicembre 1976, n. 1598, la società per azioni Sorgente Panna, con sede legale in Firenze, lungarno Amerigo Vespucci, 68, è stata autorizzata a riportare sulle etichette dell'acqua minerale denominata « Panna » di cui ai decreti ministeriali 10 settembre 1973, n. 1409 e 19 novembre 1975, n. 1559, i risultati di analisi aggiornate e ad aggiungere sulle stesse etichette e sui bollini la parola « oligominerale ». Al suddetto decreto n. 1598 sono allegati gli esemplari dei suddetti nuovi stampati.

(1459)

Autorizzazione a modificare le etichette dell'acqua minerale « Riviana » e ad applicare sui recipienti degli stampati accessori.

Con decreto 22 dicembre 1976, n. 1595, la S.p.a. « Fonti Riviana », con sede e stabilimento in Varano dei Melegari (Parma), è stata autorizzata a contrassegnare i recipienti dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Riviana », di cui ai decreti ministeriali 9 novembre 1968, n. 987 e n. 988, con nuove etichette riportanti i risultati delle analisi chimica, chimico-fisica e batteriologica aggiornati.

La suddetta società è stata altresì autorizzata a contrassegnare i recipienti con stampati accessori.

Al decreto n. 1595 sono allegati esemplari delle nuove etichette e dei nuovi stampati accessori.

(1310)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Minerbio

Con decreto 14 settembre 1976, n. 1055, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno posto fra l'argine destro del torrente Savena Abbandonato e la strada comunale Savenella in prossimità della frazione Cà dé Fabbri in comune di Minerbio (Bologna) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 38 mappali 31 (mq 616) e 273 (mq 344) della superficie complessiva di mq 960 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 21 maggio 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna con allegata proposta di sdemanializzazione 28 maggio 1974 di concerto con l'ufficio speciale del genio civile per il Reno di Bologna; estratto di mappa con allegata proposta che fanno parte integrante del decreto stesso.

(1255)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda della sig.na Comelli Miryam intesa ad ottenere la restituzione nella forma originaria di Comel del proprio cognome variato in precedenza in Comelli al genitore Comel Severino con il decreto prefettizio 10 aprile 1935, n. 50/404/Div. I;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nelle forme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, numero 8300.11;

Decreta:

Il cognome della sig.na Comelli Miryam, di Severino e della Miculus Anna, nata a Gorizia il 9 giugno 1955 e residente a Gorizia in via S. Gabriele n. 65, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di « Comel ».

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Gorizia sarà notificato all'interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 26 gennaio 1977

Il prefetto: BARRASSO

(1463)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli, a tre posti di bidello in prova presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma.

IL DIRETTORE

DELL'ISTITUTO SUPERIORE STATALE DI EDUCAZIONE FISICA DI ROMA

Visto lo statuto dell'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1960, n. 1594 e particolarmente l'art. 58 quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 1117;

Vista la nuova tabella *A*, annessa allo statuto predetto, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 1117, contenente i posti in organico, la qualifica ed i parametri relativi alla carriera ausiliaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione di questo istituto nella seduta del 15 dicembre 1976;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli, a tre posti di bidello in prova (parametro 133) nel ruolo del personale ausiliario dell'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola elementare superiore;

b) aver compiuto alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, fermo restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina ed Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione e siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto direttoriale motivato.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con decreto direttoriale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente alla sede dell'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma - Piazza Lauro De Bosis, 15 - Foro Italico - 00194 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti devono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 35 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali, è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno all'istituto dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purché siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Il concorso è per titoli.

I titoli, oggetto di valutazione, sono i seguenti, con l'attribuzione dei punteggi indicati a fianco di ognuno:

1) servizio eventualmente prestato presso amministrazioni statali:

a) durata del servizio, punti 1 per ogni anno e frazione di anno superiore a sei mesi, con un massimo di punti 6;

b) qualità del servizio, fino a punti 3;

2) titolo di studio, fino a punti 4;

3) benemerenze militari, fino a punti 3;

4) altri titoli, fino a punti 2.

A detti titoli corrispondono i seguenti documenti in carta bollata, da allegare alla domanda di partecipazione al concorso:

1) certificato comprovante i servizi comunque prestati presso amministrazioni pubbliche, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

2) certificato scolastico, con l'indicazione delle votazioni riportate;

3) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con l'indicazione delle particolari benemerenze conseguite;

4) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano.

Art. 7.

Il punteggio complessivo sarà determinato sommando i voti conseguiti nella valutazione dei titoli.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni e saranno ugualmente approvate con decreto direttoriale.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che intendano far valere i titoli di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482), sono tenuti a presentare o far pervenire all'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui riceveranno l'apposita richiesta, i relativi documenti, in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento al grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni e abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo;

f) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato del servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico); devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti, conseguiranno la nomina in prova e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, lo stipendio annuo della qualifica iniziale della carriera ausiliaria, ruolo amministrativo, stabilito per gli impiegati di ruolo oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato del direttore dell'istituto.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato il concorso ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano meccanicamente vacanti.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Roma, addì 15 dicembre 1976

Il direttore: CORRENTI

ALLEGATO *A*

All'Istituto superiore statale di educazione fisica - Piazza Lauro De Bosis n. 15 - Foro Italico - 00194 ROMA

. . . sottoscritt. . (*a*), nat. . a . . . . (provincia di . . . . . .), chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per titoli, a tre posti di bidello in prova (parametro 133), carriera ausiliaria, nell'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma, concorso indetto con decreto direttoriale 15 dicembre 1976 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 15 febbraio 1977.

A tal fine . . . sottoscritt. . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*) . . . .;

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stat. . destituit. . o dispensat. . dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stat. . dichiarat. . decadut. . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (g) . . . .,

... sottoscritt. . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . (provincia di . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (h) . . . . „ impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

... sottoscritt. . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito: . . . .

Data, ...

Firma (i) . . . . . .

(a) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(b) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(c) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati, rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(d) in caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(e) Il titolo di studio di licenza elementare superiore deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio più elevato.

(f) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(g) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(h) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(i) La firma deve essere autenticata e vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

(1464)

Avvisi relativi alla pubblicazione degli elenchi degli abilitati all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e nella scuola media.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 17. supplemento ordinario n. 1, parte II, del 26 aprile 1973, sono stati pubblicati gli elenchi degli abilitati all'insegnamento negli istituti di istruzione di secondo grado, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972 (sessione di esame di Stato indetta con ordinanza ministeriale 20 dicembre 1969 e ordinanza ministeriale 30 dicembre 1969).

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 20-21, supplemento ordinario, parte II, volumi I e II del 16-23 maggio 1974, sono stati pubblicati gli elenchi degli abilitati all'insegnamento nella scuola media (sessione di esame di Stato indetto con ordinanza ministeriale 20 dicembre 1969).

(1134)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso riservato, per titoli ed esami, a quattro posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Padova.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 3-4 del 15-22 gennaio 1976, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1975, registro n. 85 Istruzione, foglio n. 13, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso riservato, per titoli ed esami, a quattro posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Padova, indetto con decreto ministeriale 30 luglio 1970.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 14 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1975, registro n. 85 Istruzione, foglio n. 14, con il quale è stato dichiarato il vincitore del concorso predetto.

(1139)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 11 dell'11 marzo 1976, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 giugno, 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1975, registro n. 109 Istruzione, foglio n. 272, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1973.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 6 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1975, registro n. 109 Istruzione, foglio n. 273, con il quale sono stati dichiarati i vincitori e l'idoneo del concorso predetto.

(1147)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 11 dell'11 marzo 1976, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1975, registro n. 109 Istruzione, foglio n. 306, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli, indetto con decreto ministeriale 19 agosto 1974.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 16 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1975, registro n. 109 Istruzione, foglio n. 307, con il quale è stato dichiarato il vincitore del concorso predetto.

(1148)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a un posto di custode in prova presso il giardino coloniale di Palermo.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 11 dell'11 marzo 1976, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1975, registro n. 110 Istruzione, foglio n. 70, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a un posto di custode in prova presso il giardino coloniale di Palermo, indetto con decreto ministeriale 25 settembre 1963.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 12 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1975, registro n. 110 Istruzione, foglio n. 71, con il quale è stato dichiarato il vincitore del concorso predetto.

(1149)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Collurania-Teramo.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 3-4 del 15-22 gennaio 1976, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1975, registro n. 85 Istruzione, foglio n. 7, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Collurania-Teramo, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1973.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 23 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1975, registro n. 85 Istruzione, foglio n. 6, con il quale sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

(1143)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Trieste.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 47-48 del 20-27 novembre 1975, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1975, registro n. 69 Istruzione, foglio n. 67, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Trieste, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1973.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 5 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1975, registro n. 69 Istruzione, foglio n. 68, con il quale sono stati dichiarati i vincitori e l'idoneo del concorso predetto.

(1137)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Trieste.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 47-48 del 20-27 novembre 1975, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1975, registro n. 69 Istruzione, foglio n. 69, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Trieste, indetto con decreto ministeriale 9 gennaio 1974.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 7 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1975, registro n. 69 Istruzione, foglio n. 70, con il quale sono stati dichiarati i vincitori e l'idoneo del concorso predetto.

(1138)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a sette posti di ragioniere in prova nelle segreterie universitarie per le sedi della regione Sardegna.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 9-10 del 26 febbraio-4 marzo 1976, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1975, registro n. 109 Istruzione, foglio n. 178, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, a sette posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie, per le sedi della regione Sardegna, indetto con decreto ministeriale 21 gennaio 1974.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 30 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1975, registro n. 109 Istruzione, foglio n. 179, con il quale sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

(1136)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 43-44 del 23-30 ottobre 1975, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1975, registro n. 69 Istruzione, foglio n. 71, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano, indetto con decreto ministeriale 3 dicembre 1973.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 14 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1975, registro n. 69 Istruzione, foglio n. 72, con il quale è stato dichiarato il vincitore del concorso predetto.

(1142)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a sei posti di ragioniere in prova nelle segreterie universitarie per le sedi della regione Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 45-46 del 6-13 novembre 1975, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1975, registro n. 24 Istruzione, foglio n. 159, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, a sei posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie, per le sedi della regione Veneto e Friuli-Venezia Giulia, indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1973.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 19 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1975, registro n. 24 Istruzione, foglio n. 160, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso predetto.

(1141)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Padova.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 9-10 del 26 febbraio-4 marzo 1976, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1975, registro n. 110 Istruzione, foglio n. 74, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Padova, indetto con decreto ministeriale 19 agosto 1974.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 10 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1975, registro n. 110 Istruzione, foglio n. 75, con il quale sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

(1144)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso la stazione astronomico-geodetica di Carloforte.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 9-10 del 26 febbraio-4 marzo 1976, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1975, registro n. 109 Istruzione, foglio n. 275, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso la stazione astronomico-geodetica di Carloforte, indetto con decreto ministeriale 24 ottobre 1974.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 3 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1975, registro n. 109 Istruzione, foglio n. 276, con il quale è stato dichiarato il vincitore del concorso predetto.

(1145)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 51-52 del 18-25 dicembre 1975, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1975, registro n. 85 Istruzione, foglio n. 8, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1968.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 3 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1975, registro n. 85 Istruzione, foglio n. 9, con il quale è stato dichiarato il vincitore del concorso predetto.

(1146)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a sei posti di ragioniere in prova nelle segreterie universitarie della regione Marche.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 3-4 del 15-22 gennaio 1976, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1975, registro n. 82 Istruzione, foglio n. 242, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, a sei posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie, per le sedi della regione Marche, indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 1973.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 14 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1975, registro n. 82 Istruzione, foglio n. 243, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso predetto.

(1135)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a sei posti di segretario in prova nelle segreterie universitarie per le sedi della regione Marche.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 1-2 dell'1-8 gennaio 1976, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1975, registro n. 82 Istruzione, foglio n. 244, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, a sei posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie, per le sedi della regione Marche, indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 1973.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 17 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1975, registro n. 82 Istruzione, foglio n. 245, con il quale sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

(1140)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettricista - circuitista installatore e riparatore » qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 45ª del 6 novembre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1976, registro n. 38 Difesa, foglio n. 25, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettricista - circuitista installatore e riparatore » qualificato.

(1419)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « legatore - rilegatore in pelle doratore » qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 45ª del 6 novembre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1976, registro n. 38 Difesa, foglio n. 24, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « legatore - rilegatore in pelle doratore » qualificato.

(1415)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a otto posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « cuoco » qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 45ª del 6 novembre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1976, registro n. 27 Difesa, foglio n. 387, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a otto posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « cuoco » qualificato.

(1409)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « coloritore - pittore » qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 45ª del 6 novembre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1976, registro n. 38 Difesa, foglio n. 398, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « coloritore - pittore » qualificato.

(1416)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati » qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 45ª del 6 novembre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1976, registro n. 37 Difesa, foglio n. 282, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati » qualificato.

(1417)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a ventisette posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « addetto ai lavori agricoli e giardiniere - giardiniere e ortolano » qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 45ª del 6 novembre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1976, registro n. 28 Difesa, foglio n. 339, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a ventisette posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « addetto ai lavori agricoli e giardiniere - giardiniere e ortolano » qualificato.

(1418)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a trenta posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « cameriere » qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 45ª del 6 novembre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1976, registro n. 28 Difesa, foglio n. 338, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a trenta posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « cameriere » qualificato.

(1408)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « idraulico - tubista » qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 45ª del 6 novembre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1976, registro n. 37 Difesa, foglio n. 281, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « idraulico - tubista » qualificato.

(1410)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « litografo - trasportatore fotolitografo » qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 45ª del 6 novembre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1976, registro n. 38 Difesa, foglio n. 23, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « litografo - trasportatore fotolitografo » qualificato.

(1411)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « infermiere patentato » qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 45ª del 6 novembre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1976, registro n. 28 Difesa, foglio n. 311, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « infermiere patentato », qualificato.

(1412)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « muratore - muratore in genere » qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 45ª del 6 novembre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1976, registro n. 32 Difesa, foglio n. 41, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « muratore - muratore in genere » qualificato.

(1413)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a ventotto posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « famiglio » qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 45ª del 6 novembre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1976, registro n. 31 Difesa, foglio n. 247, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a ventotto posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « famiglio » qualificato.

(1414)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sette posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « guardiano » qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 45ª del 6 novembre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1976, registro n. 28 Difesa, foglio n. 320, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a sette posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « guardiano » qualificato.

(1420)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Savona.

Il medico provinciale di Savona avverte gli interessati che con provvedimento dell'assessore regionale all'igiene e sanità 9 novembre 1976, n. 77, sono riaperti i termini per la durata di sessanta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Savona alla data del 30 novembre 1975.

(1002)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI ANCONA

Concorso ad un posto di primario della divisione di nefrologia con annesso servizio di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di nefrologia con annesso servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(1473)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a cinque posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(1474)

ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITA' DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto medico del laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(1466)

OSPEDALE «CELESIA» DI GENOVA-RIVAROLO

Concorso ad un posto di aiuto di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Rivarolo.

(1499)

OSPEDALE CIVILE DI FIDENZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Fidenza (Parma).

(1470)

OSPEDALE «S. CROCE» DI FANO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina geriatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina geriatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fano (Pesaro).

(1502)

OSPEDALE «S. SPIRITO» DI CASALE MONFERRATO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(1471)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(1472)

OSPEDALE «UMBERTO I» DI FASANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario ortopedico-traumatologo;

un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fasano (Brindisi).

(1469)

OSPEDALE «A. MARESCA» DI TORRE DEL GRECO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente pediatra;

un posto di assistente chirurgo addetto alla divisione di chirurgia generale e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei corcorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Torre del Greco (Napoli).

(1500)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1977, n. 1.

Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della giunta, della presidenza e degli assessorati regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 1 *dell'11 gennaio 1977*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono organi esecutivi della Regione il presidente della giunta regionale, la giunta e i suoi componenti.

La giunta regionale è composta dal presidente e da dodici assessori.

Art. 2.

Il presidente della giunta regionale rappresenta la Regione; vigila sulla tutela dello statuto, delle attribuzioni e delle prerogative della Regione; esercita inoltre tutte le funzioni a lui demandate dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi e ne è responsabile.

Presiede la giunta; ne dirige la politica generale e ne garantisce la collegialità. Mantiene ed assicura l'unità di indirizzo politico e amministrativo; vigila sulla attuazione delle deliberazioni della giunta; coordina l'attività degli assessori e degli enti strumentali della Regione riconducendo la loro azione allo indirizzo politico-amministrativo della giunta.

In particolare il presidente della giunta regionale:

a) promulga le leggi regionali ed emana i regolamenti;

b) indice le elezioni del consiglio regionale;

c) cura i rapporti della Regione con il Governo della Repubblica e con altre giunte regionali;

d) propone al consiglio regionale la nomina degli assessori;

e) propone, in seguito a deliberazione della giunta, i ricorsi avverso le leggi e gli atti dello Stato lesivi dell'autonomia regionale;

f) cura i rapporti con il consiglio regionale;

g) convoca la giunta e ne stabilisce l'ordine del giorno;

h) promuove gli atti conservativi dei diritti della Regione e le azioni possessorie;

i) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato.

Art. 3.

Qualora un assessore sia assente o impedito, il presidente ne assume o ne affida ad altro assessore, in via provvisoria, le funzioni. Di tale provvedimento e delle eventuali modifiche dà comunicazione al consiglio.

Nel caso che un assessore cessi per qualsiasi motivo dalla carica, il presidente, in via provvisoria, ne assume o ne affida ad altro assessore le funzioni fino a quando il consiglio non avrà provveduto alla nomina del nuovo assessore. Tale nomina dovrà avvenire entro tre mesi dalla cessazione, salvo proroga da parte del consiglio.

Il presidente della giunta regionale designa un assessore facente parte del consiglio regionale, quale incaricato di sostituirlo in caso di impedimento o di assenza, dandone notizia al presidente del consiglio regionale e al rappresentante del Governo.

Art. 4.

La giunta regionale:

a) delibera sull'indirizzo politico, amministrativo, economico e sociale della propria attività;

b) delibera in ordine all'attività degli enti, istituti ed aziende regionali e ne esercita la vigilanza e la tutela attraverso apposito ufficio della presidenza della giunta, intendendosi abrogate le norme regionali in contrasto con la presente disposizione;

c) presenta al consiglio regionale, per un preliminare esame da parte della commissione consiliare per la programmazione, gli atti della programmazione; il rapporto che in questa fase si stabilisce ha come fine il raggiungimento dell'intesa sulla valutazione, le scelte, le indicazioni di intervento che gli atti della programmazione propongono;

d) approva gli atti della programmazione di cui alla lettera precedente e li trasmette al consiglio per la discussione e il giudizio finali che ad esso competono;

e) predispone uno schema di bilancio pluriennale le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelli del programma pluriennale;

f) delibera in ordine ai progetti, secondo le norme della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33;

g) predispone il bilancio annuale di previsione e contestualmente una relazione di verifica dello stato di attuazione degli interventi e dei progetti previsti nel programma pluriennale; predispone le varianti al bilancio annuale e gli storni da un capitolo all'altro; redige il rendiconto generale della Regione;

h) esercita i compiti che il piano generale di sviluppo e i programmi pluriennali le demandano, secondo le procedure e le modalità ivi indicate;

i) approva, su proposta dell'assessore competente per materia, di concerto con l'assessore al bilancio e alla programmazione, che esprime il concerto sentito il parere del comitato per la programmazione, i programmi d'intervento annuali e pluriennali che non debbono essere realizzati secondo progetti, nonchè i relativi interventi;

l) predispone i programmi pluriennali ed annuali di intervento genericamente demandati alla competenza della Regione, o a quella di singoli assessorati, dalle leggi statali e li presenta al consiglio regionale per il parere della commissione competente per materia;

m) approva i disegni di legge da presentare al consiglio e definisce il proprio atteggiamento rispetto alle proposte di legge di iniziativa consiliare;

n) approva i regolamenti per l'esecuzione delle leggi regionali, sentita la commissione consiliare competente per materia;

o) decide sui conflitti di competenza degli assessori;

p) decide sui ricorsi proposti contro provvedimenti degli assessori ai sensi dell'art. 41 dello statuto e su ogni altro gravame che le leggi demandano alla sua cognizione; qualora la decisione non venga pronunciata entro novanta giorni l'impugnazione si intende rigettata;

q) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;

r) nomina gli amministratori ed i revisori dei conti degli enti e delle aziende regionali, nonchè i rappresentanti della Regione in enti, commissioni, comitati, società ed organismi vari, quando tale competenza sia dalla legge riservata alla giunta o ai singoli assessori, intendendosi abrogate le norme regionali in contrasto con la presente disposizione; prima di procedere alla nomina degli amministratori, o dei commissari di cui alla successiva lettera *s*), degli enti e delle aziende regionali deve essere sentito il parere della commissione consiliare competente per materia;

s) delibera, nei casi previsti dalla legge, la nomina, per un periodo non superiore a sei mesi, e la revoca dei commissari degli enti, aziende, consorzi, istituti ed organismi vari sottoposti alla vigilanza della Regione; anche quando tale competenza sia dalla legge riservata a singoli assessori, intendendosi abrogate le norme regionali in contrasto con la presente disposizione;

t) approva i contratti nei casi e nei limiti di spesa indicati dalla legge di contabilità;

u) esercita ogni altra attribuzione espressamente conferitale dallo statuto e dalle leggi.

Art. 5.

L'attività della giunta deve ispirarsi al principio della collegialità. A tal fine la giunta, anche per le gestioni autonome, i fondi speciali e tutte le materie la cui competenza è demandata dalla legge ai singoli assessori, determina gli indirizzi politico-amministrativi e conosce gli atti prima della loro approvazione.

Art. 6.

Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta ed individualmente degli atti di loro competenza.

Gli assessori preposti agli specifici rami di amministrazione curano l'esecuzione delle deliberazioni della giunta ed in conformità agli indirizzi della giunta medesima:

a) propongono alla giunta i provvedimenti riguardanti gli affari dell'assessorato, nonchè i programmi di intervento;

b) presiedono al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'assessorato;

c) approvano i contratti nei casi e nei limiti di spesa indicati dalla legge di contabilità;

d) decidono su ricorsi nelle materie di cui la legge demanda loro la cognizione;

e) propongono alla giunta le direttive per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione agli enti locali;

f) esercitano le funzioni amministrative delegate dallo Stato;

g) verificano la coerenza agli indirizzi stabiliti dalla giunta dell'attività degli enti, aziende, consorzi, istituti ed organismi vari che esercitano funzioni nelle materie di competenza regionale;

h) esercitano ogni altra funzione prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 7.

Sono istituiti i seguenti assessorati:

1) affari generali, personale e riforma della Regione;
2) programmazione, bilancio e assetto del territorio;
3) enti locali, finanze ed urbanistica;
4) difesa dell'ambiente;
5) agricoltura e riforma agro-pastorale;
6) turismo, artigianato e commercio;
7) lavori pubblici;
8) industria;
9) lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;
10) pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;
11) igiene e sanità;
12) trasporti.

Art. 8.

Per l'impulso, la programmazione e l'attuazione di interventi nelle materie intersettoriali, sono istituiti i seguenti dipartimenti:

I) dipartimento della programmazione, che comprende le materie dei seguenti assessorati:

programmazione, bilancio e assetto del territorio;
affari generali, personale e riforma della Regione;
difesa dell'ambiente;
enti locali, finanze ed urbanistica;

II) dipartimento degli interventi produttivi, che comprende le materie dei seguenti assessorati:

agricoltura e riforma agro-pastorale;
industria:
lavori pubblici;
turismo, artigianato e commercio;

III) dipartimento degli interventi sociali, che comprende le materie dei seguenti assessorati:

igiene e sanità;
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;
lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;
trasporti.

I dipartimenti sono coordinati dal presidente della giunta regionale.

Art. 9.

Nell'ambito della giunta regionale le competenze per materia sono assegnate in conformità degli articoli seguenti.

Art. 10.

La presidenza della giunta è competente in materia di:

a) ordinamento degli uffici;

b) studio e coordinamento dell'attività legislativa e regolamentare;

c) consulenza in materia legislativa, legale e giuridico-amministrativa;

d) contenzioso attivo e passivo;

e) documentazione sull'attività amministrativa regionale;

f) servizi della giunta;

g) servizio elettorale;

h) interrogazioni, interpellanze e mozioni;

i) problemi derivanti dall'applicazione del trattato e delle norme della Comunità europea;

l) servizio ispettivo;

m) espropriazioni;

n) servizi di ragioneria.

Art. 11.

L'assessorato degli affati generali, personale e riforma della Regione è competente in materia di:

a) affari generali dell'amministrazione regionale;

b) riforma della Regione e degli enti regionali;

c) affari e gestione del personale;

d) revisione della legislazione;

e) assistenza e beneficenza pubblica;

f) usi civici.

Art. 12.

L'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio è competente in materia di:

a) programmazione generale;

b) bilancio;

c) assetto generale del territorio.

Art. 13.

L'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica è competente in materia di:

a) demanio e patrimonio;

b) recupero crediti;

c) cassa ed economato;

d) tributi ed entrate;

e) affari relativi all'ordinamento e circoscrizione dei comuni, province, comunità montane ed organismi comprensoriali;

f) affari generali relativi al controllo sugli enti locali;

g) polizia locale, urbana e rurale;

h) piani regolatori generali e strumenti urbanistici di attuazione.

Art. 14.

L'assessorato della difesa dell'ambiente è competente in materia di:

a) difesa del suolo, della acque e dell'atmosfera dall'inquinamento;

b) foreste e parchi;

c) prevenzione e repressione degli incendi nelle campagne;

d) caccia e pesca;

e) tutela del suolo;

f) lotta contro gli insetti nocivi e contro i parassiti dello uomo, degli animali e delle piante.

Art. 15.

L'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale è competente in materia di:

a) riforma dell'assetto agro-pastorale;

b) produzione agricola ed allevamento del bestiame;

c) assistenza tecnica;

d) valorizzazione e tutela dei prodotti agricoli;

e) ricomposizione fondiaria;

f) bonifiche, trasformazione e miglioramenti fondiari ed agrari;

g) programmazione della viabilità rurale;

h) incentivazioni creditizie nelle materie di competenza dell'assessorato;

i) arboricoltura e forestazione produttiva.

Art. 16.

L'assessorato del turismo, artigianato e commercio è competente in materia di:

a) attività di promozione e propaganda per lo sviluppo turistico;

b) industria alberghiera;

c) programmazione delle infrastrutture di interesse turistico;

d) artigianato;

e) commercio;

f) disciplina annonaria;

g) fiere e mercati;

h) incentivazioni creditizie nelle materie di competenza dell'assessorato.

Art. 17.

L'assessorato dei lavori pubblici è competente in materia di:

a) opere pubbliche;

b) edilizia;

c) edilizia residenziale;

d) viabilità;

e) acque pubbliche ed opere idrauliche.

Art. 18.

L'assessorato dell'industria è competente in materia di:

a) produzione industriale;

b) miniere, cave e saline;

c) acque minerarie e termali;

d) utilizzazione delle fonti energetiche;

e) programmazione delle infrastrutture industriali;

f) incentivazioni creditizie nelle materie di competenza dell'assessorato.

Art. 19.

L'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale è competente in materia di:

a) promozione e difesa dell'occupazione;

b) diritti dei lavoratori;

c) problemi generali della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;

d) formazione professionale;

e) previdenza ed assistenza sociale.

Art. 20.

L'assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport è competente in materia di:

a) istruzione di ogni ordine e grado ed ordinamento degli studi;

b) scuola materna;

c) assistenza scolastica;

d) beni culturali;

e) biblioteche e musei;

f) antichità e belle arti;

g) tutela delle bellezze naturali;

h) problemi della gioventù;

i) promozione e diffusione della cultura;

l) problemi dell'informazione e delle comunicazioni di massa;

m) spettacolo e sport.

Art. 21.

L'assessorato all'igiene e sanità è competente in materia di:

a) assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica;

b) medicina sociale;

c) igiene e profilassi;

d) medicina scolastica;

e) igiene dell'alimentazione;

f) idrologia medica;

g) profilassi ed assistenza veterinaria;

h) programmazione delle infrastrutture sanitarie.

Art. 22.

L'assessorato dei trasporti è competente in materia di:

a) trasporti su linee automobilistiche, filoviarie e tramviarie;

b) trasporti ferroviari;

c) linee di navigazione marittima ed aerea di interesse regionale.

Art. 23.

Le materie non previste nella presente legge sono attribuite alla presidenza della giunta.

Il presidente può delegare tali attribuzioni secondo quanto dispone il secondo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250.

Art. 24.

Il presidente della giunta trasmette al consiglio l'elenco delle deliberazioni e delle decisioni della giunta stessa.

I consiglieri regionali, a richiesta, hanno diritto ad ottenere copia di esse.

Art. 25.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 i seguenti capitoli sono così incrementati:

cap. 11106	L.	6.000.000
cap. 11107	»	700.000
cap. 11108	»	100.000
cap. 11109	»	11.000.000
cap. 11110	»	3.000.000
cap. 11111	»	100.000

A favore dei suddetti capitoli è stornata la corrispondente somma di L. 20.900.000 dal cap. 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 11106, 11107, 11108, 11109, 11110 e 11111 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni successivi al 1976, e valutata in annue L. 45.000.000, si fa fronte con una quota del maggior gettito delle imposte di fabbricazione derivante dal loro naturale incremento.

Art. 26.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 7 gennaio 1977

SODDU

(859)

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1977, n. 2.

Norme di attuazione dell'art. 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, concernente l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1976, n. 2.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 12 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, la Regione, con decorrenza dal 1° gennaio 1975, si sostituisce agli enti anche previdenziali che gestiscono forme di assistenza contro le malattie nonché alle casse mutue anche aziendali comunque denominate nelle convenzioni dagli stessi stipulate per l'assistenza ospedaliera con le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonché quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, e le case di cura private, ubicati nel territorio della Regione sarda.

Art. 2.

La Regione, a far data dal 1° gennaio 1975, si sostituisce nelle convenzioni tra le case di cura private e gli enti e le casse di cui al precedente art. 1, sempre che per le stesse case di cura venga prodotta entro il corrente anno, l'approvazione da parte dei competenti organi regionali secondo quanto previsto dall'art. 53 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, o, in difetto, purché le stesse case di cura private risultino classificate dalla

commissione centrale per la classificazione delle case di cura private già funzionante presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La Regione si farà carico, a far data dal 1° gennaio 1975, dei ricoveri degli assistiti dalle mutue e dagli enti di cui all'art. 1 e degli assistiti di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, effettuati presso gli istituti a gestione universitaria e presso gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, ubicati nel territorio della Regione sarda.

Dalla stessa data, sempre in mancanza di convenzioni, la Regione si farà carico altresì dei ricoveri degli assicurati assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, esclusi quelli rimasti nella competenza di questo istituto, effettuati presso gli istituti di ricovero e cura di cui al comma precedente e presso le case di cura private, ubicate nel territorio della Regione sarda.

Per i ricoveri effettuati nei casi previsti nei due commi precedenti gli importi che la Regione dovrà corrispondere fino alla data di decorrenza delle convenzioni da stipulare in conformità al decreto ministeriale 30 giugno 1975, restano fissati per gli istituti a gestione universitaria e per gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico nella misura giornaliera onnicomprensiva determinata e definita secondo la normativa rispettivamente prevista e per le case di cura private secondo quanto stabilito nel successivo art. 3 della presente legge.

La Regione effettuerà i pagamenti di cui al precedente comma in favore degli istituti a gestione universitaria e degli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, previa presentazione da parte di questi di un rendiconto mensile, comprendente le generalità del ricoverato, l'indicazione del documento comprovante il diritto all'assistenza, il periodo e la durata della degenza considerando la giornata di entrata e quella di uscita come una sola giornata, la relativa diagnosi e il visto per il controllo dei rispettivi responsabili sanitari.

I pagamenti di cui allo stesso quarto comma in favore delle case di cura private verranno effettuati previa presentazione di un rendiconto mensile che dovrà essere compilato dalle stesse case di cura private come quello previsto nel comma che precede e con l'indicazione del reparto presso cui è avvenuto il ricovero; il rendiconto verrà trasmesso all'assessorato all'igiene e sanità della Regione a cura dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che provvederà ad apporvi il visto di controllo.

Art. 3.

Le misure delle rette giornaliere di degenza e dei compensi sanitari che la Regione dovrà corrispondere durante il periodo di validità delle convenzioni con le case di cura private nelle quali è subentrata agli enti e casse di cui all'art. 1 della presente legge, restano fissate in conformità a quelle riconosciute congrue e deliberate per l'anno 1974 dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in data precedente all'entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264.

Art. 4.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei precedenti articoli si provvederà nelle forme e con i mezzi previsti dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6.

Art. 5.

La legge regionale 26 gennaio 1976, n. 2, è abrogata.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 7 gennaio 1977

SODDU

(860)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1976, n. **59**.

Azienda per la gestione della tenuta « La Mandria » bilancio di previsione per l'anno 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 4 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato in L. 1.502.500.000, come da tabella n. 1, annessa alla presente legge, lo stato di previsione dell'entrata dell'azienda per la gestione della tenuta « La Mandria », per l'anno finanziario 1976.

Art. 2.

E' approvato in L. 1.502.500.000, come da tabella n. 2, annessa alla presente legge, lo stato di previsione della spesa della azienda per la gestione della tenuta « La Mandria », per l'anno finanziario 1976.

Art. 3.

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1976, annesso alla presente legge.

Art. 4.

Sono considerate spese obbligatorie, quelle riportate nello elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 23 dicembre 1976

VIGLIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1976, n. **60**.

Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 4 *gennaio* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1976, n. **61**.

Integrazione alla legge regionale 30 agosto 1976, n. 49, per il finanziamento di opere sanitarie ospedaliere.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 4 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 8 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 49, è modificato come segue:

al primo comma, dopo il punto 6), è aggiunto il punto « 7) di L. 300.000.000, per costruzione, ampliamento e ristrutturazione di opere sanitarie ospedaliere ».

dopo il secondo comma è aggiunto il seguente altro «All'onere di L. 300.000.000 si provvede mediante una riduzione di pari ammontare del fondo di cui al cap. 1404 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1976 e l'istituzione del cap. 1150 "Contributi costanti trentacinquennali ad enti ospedalieri per la costruzione, l'ampliamento od il completamento di opere sanitarie ospedaliere"».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 27 dicembre 1976

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1976, n. **62**.

Autorizzazione di ulteriore spesa per l'anno finanziario 1976 per la concessione dei contributi in conto capitale di cui al titolo 1° della legge regionale 17 maggio 1976, n. 27.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 4 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui al titolo 1° della legge regionale 17 maggio 1976, n. 27, concernente «Acquisizione o risanamento di complessi residenziali di interesse storico o culturale»; è autorizzata per l'anno finanziario 1976, l'ulteriore spesa di 2.000 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si fa fronte mediante una riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli 1398 e 1404 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976, nella rispettiva misura di 1.269 milioni e di 731 milioni, e mediante l'iscrizione della somma di 2.000 milioni al capitolo 1093, istituito nello stato di previsione medesimo, ai sensi dello art. 17 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 27, con la denominazione «Contributi in capitale a favore dei comuni o loro consorzi per la acquisizione di complessi residenziali di interesse storico o culturale».

Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1976 potranno essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

I comuni o consorzi di comuni che intendono beneficiare dei contributi di cui al precedente art. 1, dovranno presentare domanda formale al presidente della giunta regionale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 4, comma secondo, della legge regionale 17 maggio 1976, n. 27.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, sesto comma dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 27 dicembre 1976

VIGLIONE

(1270)

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1977, n. **1**.

Norme per la nuova numerazione dei capitoli del bilancio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 18 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata, come dal prospetto n. 1, annesso alla presente legge, la correlazione tra i numeri dei capitoli degli stati di previsione dell'entrata dei bilanci per gli anni finanziari dal 1972 al 1976.

Art. 2.

E' approvata, come dal prospetto n. 2, annesso alla presente legge ed in sostituzione del prospetto di cui all'art. 10 della legge regionale 26 maggio 1976, n. 29, la correlazione tra i numeri dei capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci per gli anni finanziari dal 1972 al 1976.

Art. 3.

I numeri dei capitoli iscritti negli stati di previsione della entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1976 debbono intendersi moltiplicati per dieci.

Art. 4.

E' approvata, come dal prospetto n. 3, annesso alla presente legge, la nuova numerazione dei capitoli istituiti nel bilancio per l'anno finanziario 1976 con variazioni successive alla legge regionale 26 maggio 1976, n. 29.

Art. 5.

Per i fini della gestione delle relative entrate è approvata, come dal prospetto n. 4 annesso alla presente legge, la nuova numerazione dei capitoli istituiti e iscritti nei bilanci degli anni finanziari 1975 e precedenti.

Art. 6.

Per i fini della gestione delle relative spese è approvata, come dal prospetto n. 5, annesso alla presente legge, la nuova numerazione dei capitoli istituiti e iscritti nei bilanci degli anni finanziari 1975 e precedenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 10 gennaio 1977

VIGLIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1977, n. **2**.

Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1973-74 per il biennio 1977-78.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 18 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande del Piemonte, determinata per il biennio 1973-74 ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni, è già pro-

rogata al 31 dicembre 1976 con legge regionale 11 dicembre 1974, n. 37, è ulteriormente prorogata a tutti gli effetti per il biennio 1977-78.

Art. 2.

Sino all'emanazione di una nuova normativa in materia di classificazione alberghiera, sono fatte salve le facoltà e le procedure previste dagli articoli 2 e 9 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, in ordine alle possibilità di variazione della classificazione relativa a singoli esercizi alberghieri.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 10 gennaio 1977

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1977, n. 3.

Integrazione del fondo speciale per gli asili-nido di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, per l'anno 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 18 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai fini dell'integrazione del fondo per gli asili-nido nell'anno 1976 stabilita in lire 2.950 milioni ai sensi della legge regionale 16 aprile 1975, n. 22, si provvede mediante l'accensione di un mutuo, di pari ammontare, ad un tasso non superiore al tredici per cento e per una durata non superiore ad anni trenta, da estinguere mediante semestralità costanti posticipate. La giunta regionale è autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, il mutuo predetto.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1976 sarà conseguentemente iscritto il cap. 116, con la denominazione « Provento del mutuo per il finanziamento degli oneri relativi all'integrazione regionale del piano per gli asili-nido per l'anno 1976 » e con la dotazione di 2.950 milioni.

Nel corrispondente stato di previsione della spesa sarà iscritto il cap. 1169, con la denominazione « Contributi a carico della Regione, per il piano di costruzione, impianto ed arredamento degli asili-nido per l'anno 1976 » e con lo stanziamento di 2.950 milioni.

All'onere derivante dall'ammortamento del mutuo di cui ai precedenti commi, valutato in 200 milioni, si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante una riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli 1018 e 1406 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, nella rispettiva misura di 180 milioni e di 20 milioni, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, dei capitoli 556 e 1423, relativi alle quote interessi ed alle quote di rimborso del capitale, con il rispettivo stanziamento di 180 milioni.

Al maggior onere derivante dall'ammortamento del mutuo valutato in 200 milioni per l'anno finanziario 1977 e per ciascuno degli anni finanziari successivi si provvede utilizzando una quota di pari ammontare della maggiore somma derivante dal riparto, ad oneri dell'anno 1977, del fondo di cui all'art. 8 della legge 15 maggio 1970, n. 281, modificato dall'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 356.

Nei bilanci di previsione degli anni 1977 e successivi saranno iscritti i capitoli 556 e 1423 con stanziamenti pari, in complessi, alle rate d'ammortamento scadenti nei rispettivi anni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 10 gennaio 1977

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1977, n. 4.

Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 30 dicembre 1974, n. 43 e 3 febbraio 1975, n. 8, concernenti rispettivamente « Norme per il finanziamento della spesa per l'assistenza ospedaliera » e « Prime disposizioni in materia di assistenza ospedaliera ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 18 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 43, è sostituito dal seguente: « Il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera è alimentato:

a) dalla quota annuale attribuita alla Regione del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 14 e 16 della legge 17 maggio 1974, n. 386;

b) dalle quote di degenza dovute da ricoverati non iscritti nei ruoli di cui all'art. 13 della legge 17 agosto 1974, n. 386, da ricoverati nelle sale separate di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e dalle quote differenziali dovute da ricoverati in classi diverse;

c) dai proventi per prestazioni ambulatoriali, depurati dalle quote di spettanza dei sanitari;

d) dall'ammontare complessivo netto dei redditi derivanti dalle gestioni patrimoniali degli enti ospedalieri;

e) dai proventi derivanti da azioni di rivalsa o surroga;

f) da eventuali stanziamenti integrativi a carico del bilancio della Regione nella misura stabilita con la legge regionale ».

Lo stanziamento assegnato ai sensi dell'art. 16 della legge 17 agosto 1974, n. 386, e l'importo delle quote di cui alle suddette lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) viene ripartito tra gli enti ospedalieri sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 2 e successivi della presente legge.

In sede di ripartizione una quota del fondo sarà utilizzata per fronteggiare gli oneri derivanti dall'attuazione degli altri compiti connessi con il trasferimento alla Regione dell'assistenza ospedaliera.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 3 febbraio 1975, n. 8, è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 10 gennaio 1977

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1977, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1972, n. 11 e 4 maggio 1976, n. 23.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 18 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Il primo comma dell'art. 23 della legge regionale 30 ottobre 1972, n. 11, è sostituito dal seguente:

« E' istituito presso il consiglio regionale un "Fondo di solidarietà tra i consiglieri della regione Piemonte" con lo scopo di liquidare un premio di reinserimento a quei consiglieri che cessino dall'incarico di consigliere per dimissioni o che non siano rieletti nella successiva legislatura ovvero che non si ripresentino candidati ».

L'art. 3 della legge regionale 4 maggio 1976, n. 23, è di conseguenza modificato come segue:

« La liquidazione del premio di reinserimento dovuta ai consiglieri regionali che cessino dall'incarico di consigliere per dimissioni che non vengano rieletti nella successiva legislatura ovvero che non si ripresentino candidati, di cui all'art. 23 della legge regionale 30 ottobre 1972, n. 11, parte seconda, al titolo di "Fondo di solidarietà", ferme restando le altre disposizioni normative relative al fondo medesimo, viene fissata e determinata nella seguente misura a far tempo dal 1° gennaio 1976: pari all'ultima mensilità della indennità consiliare lorda percepita in carica dal consigliere cessato, moltiplicata per ogni anno di effettivo servizio del mandato, il cui importo massimo non superi comunque le dieci mensilità; a tale effetto la frazione di anno di effettivo esercizio in carica, non inferiore ai sei mesi ed un giorno, viene computata come anno intero, quella minore non e considerata ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 10 gennaio 1977

VIGLIONE

(1271)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1977, n. 1.

Interventi in materia di formazione professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *dell'*11 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONE PRELIMINARE

Art. 1.

In attesa dell'emanazione di norme per un'organica riforma del settore della formazione professionale, l'amministrazione regionale svolge, in via transitoria, per l'attività formativa degli anni 1976 e 1977, gli interventi posti a suo carico, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, nelle forme e con le modalità indicate agli articoli seguenti.

Nello svolgimento delle attività di formazione professionale la Regione si avvarrà della commissione prevista dall'art. 5 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 35.

Capo II

INTERVENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 2.

Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 della presente legge, l'amministrazione regionale è autorizzata a provvedere:

1) all'istituzione ed allo svolgimento di corsi di formazione professionale per giovani in attesa di prima occupazione, per lavoratori occupati e disoccupati nonchè di corsi di insegnamento complementare per apprendisti;

2) all'istituzione e svolgimento di corsi straordinari per l'aggiornamento e la specializzazione di particolari categorie professionali, ivi comprese quelle dell'agricoltura e dell'artigianato;

3) all'attuazione di corsi di aggiornamento pedagogico-didattico e tecnico-professionale per docenti ed istruttori di corsi di formazione professionale;

4) all'attuazione di normative per l'utilizzo di finanziamenti del fondo sociale europeo.

Per lo svolgimento dei corsi si applicano, in quanto compatibili ed in quanto non diversamente disposto dalla presente legge, le norme statali che disciplinano la materia dell'addestramento professionale.

Art. 3.

Ai fini di incentivare l'afflusso e la frequenza degli interessati ai corsi, di cui al precedente art. 2, l'amministrazione regionale è autorizzata a prestare assistenza ai partecipanti agli stessi, mediante:

a) il rimborso delle spese di viaggio per la frequenza ai corsi;

b) la fornitura del corredo necessario per la frequenza a determinati corsi;

c) l'attribuzione di assegni giornalieri di presenza ai corsi convittuali alberghieri;

d) il mantenimento a convitto e semiconvitto.

Art. 4.

Nell'intento di assicurare un adeguato livello funzionale ai corsi di formazione professionale, l'amministrazione regionale può, altresì:

a) svolgere opera di propaganda e iniziative di studio e d'indagine interessanti la formazione professionale e la possibilità di collocamento nei vari settori produttivi;

b) provvedere all'acquisto di attrezzature e di arredi tecnico-didattici da assegnare ai centri di formazione professionale;

c) provvedere al completamento ed all'adattamento di immobili destinati o da destinare a sedi di centri per la formazione professionale dei lavoratori;

d) assumere con contratto a tempo determinato per la durata dei corsi, anche ad orario parziale, personale insegnante, amministrativo e di servizio da destinare:

1) all'integrazione del personale necessario allo svolgimento dei corsi nei centri regionali di formazione professionale;

2) allo svolgimento dei corsi in località non sede di centri permanenti;

3) alla supplenza del personale temporaneamente assente, limitatamente al periodo dell'assenza;

4) allo svolgimento di attività formative di carattere straordinario.

Al suddetto personale è attribuito il trattamento economico corrispondente a quello del personale trasferito in base agli articoli 28 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, in misura proporzionata all'incarico orario assegnato.

Capo III

MODALITÀ E PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI

Art. 5.

I corsi di formazione professionale e gli altri interventi, previsti al precedente capo II della presente legge, possono essere assunti e gestiti direttamente dall'amministrazione regionale ed a spese della stessa, ovvero mediante affidamento ad altri enti pubblici e privati operanti nel settore senza scopi di lucro.

In tale ultimo caso, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti predetti finanziamenti e contributi oltre che per lo svolgimento dei corsi anche per gli interventi di cui all'art. 3, lettere *a)* e *b)* ed all'art. 4, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

L'amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere, in via straordinaria, contributi agli enti sopra indicati per l'integrazione delle spese di gestione dei rispettivi centri.

La concessione dei contributi di cui ai precedenti secondo e terzo comma avviene con l'osservanza dei limiti e delle modalità di cui alla legge regionale 31 dicembre 1965, n. 35, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 6.

Il piano dei corsi di formazione professionale da istituire ai sensi dell'art. 2 della presente legge nonchè il piano per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della stessa, sono approvati con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'istruzione, alla formazione professionale ed alle attività culturali.

Nello stesso modo è approvato il piano per i finanziamenti ed i contributi, previsti al precedente art 5, a favore degli enti pubblici e privati operanti nel settore.

Art. 7.

Alla concessione delle sovvenzioni previste al precedente articolo 5, secondo e terzo comma, si provvede sulla base delle domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, o che saranno presentate, da parte degli enti gestori, all'assessorato regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.

Alla chiusura di ogni anno formativo e comunque prima dell'inizio di quello successivo, gli enti beneficiari sono tenuti a presentare all'assessorato suindicato, il rendiconto della spesa sostenuta nell'anno predetto, corredata da una relazione sulla attività svolta.

Art. 8.

Ai fini di assicurare ai partecipanti ai corsi di formazione professionale l'assistenza, di cui all'art. 3, lettera *d*) della presente legge, l'amministrazione regionale può addivenire a convenzioni con enti pubblici e privati, che offrano garanzie di serietà e di esperienza.

Art. 9.

Sono abrogate le norme regionali in materia di formazione professionale incompatibili con la presente legge.

Sono fatte salve le norme statali in materia non incompatibili con la stessa legge.

Art. 10.

In attesa della definitiva sistemazione, al personale già dipendente dall'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.), dall'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) e dall'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.), trasferito alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi degli articoli 28 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 3 agosto 1976, è concesso, a decorrere dal 1° luglio 1976, un assegno mensile *ad personam* di L. 60.000 (sessantamila) a titolo di acconto sui futuri miglioramenti economici.

Per detto personale è istituito in via provvisoria un ruolo straordinario aggiuntivo.

L'amministrazione si avvale di detto personale, in via prioritaria, per la gestione delle attività connesse alle competenze trasferite in materia di formazione professionale.

Art. 11.

Gli oneri relativi all'esercizio 1976 previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge faranno carico al cap. 5754 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79, istituito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 7 settembre 1976, n. 55, e quelli previsti dall'art. 10 faranno carico ai capitoli 151 e 158 dello stesso stato di previsione della spesa.

Gli stanziamenti di spesa occorrenti per gli esercizi futuri saranno determinati con la legge di approvazione del piano finanziario e del bilancio annuali, ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 10 gennaio 1977

COMELLI

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1977, n. 2.

Provvedimenti a favore delle popolazioni terremotate nel settore dei trasporti e modifiche alla legge regionale 22 giugno 1976, n. 24 ed alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 52.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *dell'*11 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere fino alla copertura totale l'onere finanziario derivante dai servizi speciali di sfollamento delle persone terremotate nelle zone di esodo, ivi comprese quelle site nelle altre regioni della Repubblica italiana, disposti dal commissariato di Governo ed effettuati dopo il 14 settembre 1976 con autobus delle aziende esercenti servizi pubblici di autolinee.

L'amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a sostenere fino alla copertura totale l'onere finanziario relativo al trasporto dei terremotati nell'ambito delle zone colpite, nelle zone di esodo di cui al precedente comma e dalle zone di esodo alle località di lavoro, di studio, o a quelle terremotate di cui all'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, effettuati a mezzo autobus da aziende pubbliche e private o a mezzo scuolabus di enti pubblici.

L'importo da corrispondere alle aziende o agli enti pubblici per l'effettuazione dei servizi di cui al presente articolo sarà determinato sulla base dei relativi costi unitari chilometrici od orari stabiliti con deliberazione della giunta regionale.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1976 e non oltre il 30 giugno 1977, a liquidare il costo degli abbonamenti rilasciati, per raggiungere i posti di lavoro e di scuola a mezzo di servizi pubblici di autolinee interregionali, regionali e comprensoriali, ai lavoratori ed agli studenti sfollati nelle zone di esodo di cui all'articolo precedente nonchè ai lavoratori ed agli studenti residenti nei comuni delle zone terremotate di cui al precedente articolo particolarmente interessati dal fenomeno dello sfollamento, da individuarsi con apposito decreto del presidente della giunta regionale, e che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

sia stata distrutta o dichiarata inagibile la loro abitazione in seguito agli eventi sismici;

debbano frequentare una scuola la cui sede originaria sia stata trasferita in altra località in seguito agli eventi sismici.

Art. 3.

Per far fronte agli oneri di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1967-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 vengono istituiti «per memoria» al titolo I, sezione IV, rubrica n. 2, trasporti e traffici, categoria IV, i seguenti capitoli:

cap. 1156 con la denominazione: «Rimborsi a favore di aziende pubbliche e private o di enti pubblici per i servizi speciali di sfollamento delle persone terremotate nelle zone di esodo, nonchè per il trasporto dei terremotati dalle zone di esodo alle località di lavoro, di studio o a quelle terremotate di cui all'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15»;

cap. 1157 con la denominazione: «Rimborso del costo degli abbonamenti rilasciati, per raggiungere i posti di lavoro e di scuola a mezzo di servizi pubblici di autolinee, ai lavoratori ed agli studenti sfollati nelle zone di esodo nonchè ai lavoratori ed agli studenti residenti nei comuni delle zone terremotate particolarmente interessati dal fenomeno dello sfollamento, da individuarsi con apposito decreto del presidente della giunta regionale».

Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui al precedente comma saranno determinati — ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 — con decreto del presidente

della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la commissione consiliare competente.

I capitoli di spesa di cui al precedente primo comma sono istituiti in aggiunta a quelli previsti con l'art. 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Capo II

Art. 4.

E' soppresso il comma aggiunto con l'art. 10 della legge regionale 22 giugno 1976, n. 24, dopo l'undicesimo comma dello art. 39 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47.

Capo III

Art. 5.

Nel primo comma dell'art. 6 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 52, la dizione: « nella misura non superiore al 90% » è sostituita dalla seguente: « fino al 100% ».

Art. 6.

Dopo il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 52, sono inseriti i seguenti commi:

« I benefici previsti al precedente comma sono estesi, per l'anno scolastico 1976-77, anche ai comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 100% delle spese sostenute, ai comuni che abbiano istituito servizi di trasporto alunni per raggiungere le nuove sedi scolastiche, resesi necessarie a seguito dei danni arrecati dal sisma del 1976 agli edifici abitualmente utilizzati.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 10 gennaio 1977

COMELLI

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1977, n. 3.

Interventi integrativi della Regione a completamento dei contributi della C.E.E. e dei finanziamenti della B.E.I. e della C.E.C.A. per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *dell'*11 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

UTILIZZAZIONE DEI FINANZIAMENTI DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI E DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER IL CARBONE E L'ACCIAIO A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI, NONCHÉ DI ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI INTERESSATI AL SISMA.

Art. 1.

L'amministrazione regionale promuove l'assunzione, da parte di istituti di credito di natura pubblica e di diritto pubblico o di istituti abilitati ad esercitare il credito agrario di miglioramento, di mutui con la Banca europea per gli investimenti il cui ricavo venga destinato al finanziamento di imprese industriali o di comunità montane, consorzi di bonifica integrale e montana, consorzi di miglioramento fondiario, idraulici e di derivazione formati — questi ultimi — da province e comuni, dell'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura, di cooperative agricole e loro consorzi, che attuino iniziative idonee alla ripresa economica e produttiva delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma.

Art. 2.

L'amministrazione regionale promuove altresì l'assunzione da parte degli istituti di credito di natura pubblica e di diritto pubblico di mutui con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio il cui ricavato venga destinato al finanziamento di imprese industriali del settore siderurgico, colpite dal sisma.

Art. 3.

Gli istituti di credito di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono designati, previa delibera della giunta regionale, con decreto del presidente della giunta regionale.

Con il medesimo decreto è altresì fissato l'importo massimo dei mutui ammissibili da ciascun istituto ed assistibili con l'intervento regionale di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Agli istituti di credito di cui ai precedenti articoli 1 e 2 che eroghino mutui per la riparazione e la ricostruzione delle aziende industriali indicate all'art. 2 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, compreso l'eventuale ampliamento fino ad un massimo del 50% delle strutture danneggiate o distrutte, sono concessi contributi in semestralità costanti per un periodo non superiore a quindici anni nella misura necessaria a rendere l'onere di ammortamento del mutuo per le imprese pari a quello sostenuto dai beneficiari dei mutui di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Analoghi contributi sono ammissibili a favore di istituti di credito abilitati ad esercitare il credito agrario di miglioramento che concedano mutui — anche integrativi — per la riparazione o la ricostruzione di opere, di strutture o di impianti collettivi del settore agricolo forestale e per la valorizzazione dei prodotti agricoli, ivi compresi gli eventuali ampliamenti fino al 50% delle strutture o impianti preesistenti.

Art. 5.

I contributi di cui al precedente art. 4 sono concessi in semestralità posticipate agli istituti di credito designati ai sensi dell'art. 3, su presentazione all'assessorato dell'industria e del commercio o all'assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, secondo le rispettive competenze, di:

a) copia del contratto di mutuo con l'impresa o l'ente beneficiario corredata del relativo piano di ammortamento e della dichiarazione del sindaco attestante che l'impresa o le opere o le strutture o gli impianti sono stati interamente o parzialmente danneggiati dal sisma;

b) relazione tecnico-finanziaria relativa agli investimenti;

c) dichiarazione da parte della Banca europea degli investimenti ovvero della Comunità europea del carbone e dell'acciaio attestante che il mutuo di cui alla lettera *a*) è stato concesso su proprie disponibilità e contenente tutte le condizioni del mutuo con l'istituto di credito interessato.

Agli effetti della determinazione delle condizioni del prestito, il tasso di interesse, maggiorato di 0,80 punti per spese ed oneri di istituto, non potrà essere superiore a 10,30.

La misura del contributo è pari alla differenza risultante tra la somma degli interessi calcolata al tasso di interesse di cui alla lettera *c*) e la somma degli interessi risultante dal piano di ammortamento indicato alla lettera *a*) suddivisa in semestralità costanti in relazione alla durata del mutuo.

Per il periodo di preammortamento detto contributo sarà calcolato con riferimento ai tempi o agli importi di utilizzo del finanziamento e potrà essere corrisposto anche in un'unica soluzione alla fine di ogni semestre solare, sulla base della documentazione che sarà fornita dagli istituti eroganti.

Art. 6.

I rischi derivanti dalla concessione alle imprese ed agli enti dei finanziamenti agevolati di cui all'art. 4 sono coperti da garanzia regionale.

Ai fini di cui al comma precedente, gli istituti mutuanti che dimostrino di aver sofferto perdite per capitale, interessi ed accessori, dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte inadempienti, potranno chiedere all'amministrazione regionale la reintegrazione di tali perdite sino alla misura del 100 per cento.

Art. 7.

La garanzia di cui al precedente art. 6 è estesa anche agli eventuali finanziamenti, fino alla concorrenza massima di lire 5 miliardi, concessi dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio a favore delle imprese siderurgiche rientranti nelle condizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, per il tramite di uno degli istituti di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 8.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata — in attesa che vi provveda lo Stato con propria legge — a rimborsare agli istituti di cui agli articoli 1 e 2 gli oneri derivanti dalla differenza tra i cambi applicati alle operazioni di rimborso di capitale ed interessi dei mutui contratti, ai sensi della presente legge, con la Banca europea per gli investimenti e con la Comunità europea per il carbone e l'acciaio ed i cambi applicati in sede di negoziazione della valuta estera rinveniente dai prestiti stessi, all'atto della loro accensione.

A tale scopo gli istituti, alla fine di ogni anno, comunicheranno all'assessorato regionale delle finanze - Direzione regionale dei servizi amministrativi, gli eventuali oneri sostenuti o le favorevoli differenze acquisite per effetto delle diversità dei cambi applicati ai sensi del precedente comma.

I cambi praticati dovranno risultare da dichiarazione degli istituti di credito che hanno effettuato le operazioni di introito e di rimborso dei prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti e dalla Comunità europea per il carbone e l'acciaio.

L'amministrazione regionale provvederà al rimborso degli oneri sopra indicati, al netto di ogni commissione e spesa, nel tempo strettamente necessario dal ricevimento della relativa richiesta.

Ove in un anno, in presenza di cambio favorevole, gli istituti, in sede di rimborso di rate dei mutui contratti, dovessero acquisire delle differenze a loro favore, tali differenze formeranno oggetto di conguaglio in occasione di eventuali oneri di cambio che l'amministrazione regionale fosse chiamata a rimborsare, per effetto della presente legge, nell'anno o negli anni successivi. Qualora tali differenze si verificassero nell'ultimo anno, gli istituti rimborseranno all'amministrazione regionale gli importi risultanti a loro favore.

Capo II

INTERVENTO DELLA REGIONE AD INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNITARIO E DI QUELLO DELLO STATO PER RIPARARE I DANNI DELLA AGRICOLTURA.

Art. 9.

Per le domande di contributo avanzate direttamente dalla Regione alla Comunità economica europea ai sensi del regolamento (C.E.E.) n. 1505/76 del Consiglio del 21 giugno 1976 ed allo Stato italiano ai sensi del decreto-legge 29 luglio 1976, n. 516, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 591, l'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico la differenza tra la spesa complessiva ammessa a finanziamento e la somma dei contributi concessi dalla Comunità economica europea e dallo Stato italiano.

Art. 10.

Ad integrazione dei contributi concessi dalla Comunità economica europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 1505/76 del consiglio del 21 giugno 1976 e dallo Stato italiano ai sensi del decreto-legge 29 luglio 1976, n. 516, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 591, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle comunità montane, ai consorzi di bonifica integrale e montana, ai consorzi di miglioramento fondiario, idraulici e di derivazione formati — questi ultimi — da province e comuni, ai comuni e al centro regionale di sperimentazione agraria un contributo che consenta di raggiungere il 98 % della spesa ammessa.

Art. 11.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti di cui ai precedenti articoli anticipazioni fino al 70 % della spesa complessiva ammessa ai contributi comunitari, statali e regionali.

Tali anticipazioni verranno recuperate sulla parte degli stati di avanzamento il cui ammontare ecceda i due decimi dell'importo dei lavori.

Capo III

INTERVENTO DELLA REGIONE AD INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNITARIO PER IL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE

Art. 12.

L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in attesa che vi provveda lo Stato, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, la realizzazione di progetti di riatto e miglioramento degli impianti di acquedotti e delle reti idriche nonchè della viabilità provinciale e dei manufatti ad essa connessi per l'ammissione ai benefici comunitari ai sensi dell'art. 2 e seguenti del regolamento (CEE) n. 1506/76 del consiglio del 21 giugno 1976.

La misura del finanziamento regionale sarà pari alla differenza fra l'importo corrispondente al 90 % della spesa necessaria e l'importo corrispondente al beneficio comunitario.

All'eventuale mutuo occorrente per il finanziamento da parte degli enti beneficiari del 10 % della spesa necessaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35.

La misura di cui al secondo comma sarà pari alla differenza fra l'importo corrispondente al 100 % della spesa necessaria e l'ammontare globale corrispondente ai benefici comunitari quando trattasi di realizzare progetti di ricostruzione e miglioramento della viabilità provinciale e delle opere e manufatti ad essa connessi.

Art. 13.

L'erogazione del contributo regionale di cui al precedente articolo ha luogo:

nella misura dell'80 % a seguito di presentazione del verbale di consegna dei lavori o analoghi atti riguardanti spese afferenti a forniture, asservimenti, espropri, rifusioni di danni o altre previste in progetto;

nella misura del 10 % allo stato finale dei lavori o analoghi atti riguardanti spese afferenti a forniture, asservimenti, espropri, rifusioni di danni o altre previste in progetto;

nella misura restante a seguito di regolare approvazione degli atti di collaudo da parte dell'ente beneficiario.

Art. 14.

I progetti ed elaborati tecnici delle opere pubbliche di cui al presente capo per le quali si richieda il contributo regionale ai sensi della presente legge non sono soggetti ad esame o parere tecnico da parte di organi regionali.

Nei casi in cui le vigenti disposizioni statali o regionali prevedano l'approvazione dei progetti delle opere, essa è sostituita ad ogni effetto di legge dalla deliberazione divenuta efficace di adozione, da parte degli enti interessati, del progetto esecutivo.

I progetti medesimi devono essere corredati dal parere favorevole dell'ufficio tecnico dell'ente o del consorzio costituito per detto servizio cui l'ente interessato eventualmente aderisce e, nel caso di opere igienico-sanitarie, anche dal parere favorevole dell'ufficiale sanitario territorialmente competente con riguardo all'ubicazione dell'opera progettata o del medico provinciale per opere territorialmente ricadenti in più comuni.

Fatte salve le disposizioni per l'edilizia nelle zone sismiche, vigenti nel Friuli-Venezia Giulia, la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche, di cui al primo comma, non sono soggette a pareri, approvazioni, nulla-osta ed altri controlli tecnici in qualsiasi modo previsti dalle vigenti leggi statali o regionali, eccezion fatta per i provvedimenti degli organi statali da emettersi nell'esercizio di attribuzioni non trasferite alla Regione.

La eseguibilità dei progetti e degli elaborati di cui al primo comma è tuttavia subordinata alla formale concessione dei contributi regionali previsti dalla presente legge.

Art. 15.

Ai legali rappresentanti degli enti beneficiari dei contributi di cui al precedente art. 12, è estesa la delega di cui all'art. 14 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, e sue successive modificazioni ed integrazioni, per quanto inerente alla esecuzione dei rispettivi progetti previsti dal presente capo.

Capo IV

NORME FINANZIARIE

Art. 16.

Per le finalità previste dal primo comma dell'art. 4 è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1976, un limite di impegno di lire 1.500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1990.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio per l'esercizio 1976, è istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 7, categoria XI, il cap. 6642 con la denominazione: « Contributi in semestralità costanti agli istituti di credito di natura pubblica o di diritto pubblico che abbiano assunto mutui con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) o con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.) per la concessione di mutui destinati alla riparazione ed alla ricostruzione, compreso l'eventuale ampliamento delle strutture danneggiate o distrutte, delle aziende industriali indicate all'art. 2 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28 » e con lo stanziamento complessivo di lire 6.000 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 1.500 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1976, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6990, « Fondo di solidarietà per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia », dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976.

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1990 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 17.

Per le finalità previste dal secondo comma dell'art. 4 è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1976, un limite di impegno di lire 600 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1990.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio per l'esercizio 1976, è istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 6355 con la denominazione: « Contributi in semestralità costanti agli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito agrario di miglioramento che concedono mutui, anche integrativi, per la riparazione e la ricostruzione di opere, di strutture e degli impianti collettivi del settore agricolo-forestale, e per la valorizzazione dei prodotti agricoli, ivi compresi gli eventuali ampliamenti » e con lo stanziamento complessivo di lire 2.400 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 600 milioni relativi alla annualità autorizzata per l'esercizio 1976, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6990, « Fondo di solidarietà per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia », dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976.

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1990 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 18.

Per gli oneri derivanti dagli articoli 6 e 7 è autorizzata, per gli esercizi dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 375 milioni, di cui lire 25 milioni per l'esercizio 1976.

La spesa di cui al comma precedente fa carico al cap. 6061 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato di lire 375 milioni per il periodo 1976-79, di cui lire 25 milioni per l'esercizio 1976.

Al maggior onere di lire 375 milioni, di cui 25 milioni per l'esercizio 1976, si fa fronte per lire 175 milioni mediante storno di pari importo dal cap. 2604 « Fondo per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 e per lire 200 milioni con la maggiore entrata accertata sul cap. 151 dello stato di previsione dell'entrata del predetto piano finanziario 1976-79 e del bilancio 1976.

In relazione al disposto dei precedenti commi, la denominazione del precitato cap. 6061 viene così modificata: « Eventuali oneri derivanti da garanzie assunte dalla Regione sui mutui agevolati di cui agli articoli 2 e 2-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e sui mutui finanziati dalla Banca europea per gli investimenti e dalla Comunità europea per il carbone e l'acciaio (spesa obbligatoria) ».

Art. 19.

Per gli oneri derivanti dall'art. 8 è autorizzata per gli esercizi 1976-79 la spesa complessiva di lire 1.400 milioni, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1976.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, viene istituito, al titolo II, sezione V, rubrica n. 3, categoria XI, il cap. 5993 con la denominazione: « Rimborso agli istituti di credito di natura pubblica o di diritto pubblico o abilitati ad esercitare il credito agrario di miglioramento degli oneri derivanti dalla differenza di cambio sui prestiti contratti con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) o con la Comunità europea per il carbone e l'acciaio (spesa obbligatoria) » e con lo stanziamento complessivo di lire 1.400 milioni per gli esercizi 1976-79, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1976. A detta spesa si fa fronte con la maggiore entrata di lire 1.400 milioni, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1976, accertata sul cap. 151 dello stato di previsione dell'entrata del predetto piano finanziario 1976-79 e bilancio per lo esercizio 1976.

Art. 20.

Per le finalità previste dall'art. 9 è autorizzata, per l'esercizio 1976, la spesa di lire 814 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976, è istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 6356 con la denominazione: « Spese relative alla quota a carico della Regione per opere di riparazione dei danni dell'agricoltura ammesse a finanziamento della Comunità economica europea e dallo Stato italiano » e con lo stanziamento di lire 814 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6990. « Fondo di solidarietà per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia », dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976.

Art. 21.

Per le finalità previste dall'art. 10 è autorizzata, per l'esercizio 1976, la spesa di lire 3.025 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976, è istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 6357 con la denominazione: « Contributi alle comunità montane, ai consorzi di bonifica integrale e montana, ai consorzi di miglioramento fondiario, idraulici e di derivazione, ai comuni ed al centro regionale di sperimentazione agraria, ad integrazione di finanziamenti concessi dalla Comunità economica europea ai sensi del regolamento (CEE) numero 1505/76 del consiglio del 21 giugno 1976 e dello Stato italiano, ai sensi del decreto-legge 29 luglio 1976, n. 516, convertito con modificazioni nella legge 19 agosto 1976, n. 591 », e con lo stanziamento di lire 3.025 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6990, « Fondo di solidarietà per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia », dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976.

Art. 22.

Per le finalità previste dall'art. 11, primo comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 29.900 milioni per gli esercizi 1977-79.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XIII, il cap. 6400 con la denominazione: « Anticipazioni alle comunità montane, ai consorzi di miglioramento fondiario, idraulici e di derivazione formati, questi ultimi, da province e comuni, ai comuni ed al centro regionale di sperimentazione agraria sulla spesa complessiva ammessa ai contributi comunitari, statali e regionali » e con lo stanziamento di lire 29.900 milioni.

A detta spesa si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo derivante dal recupero previsto dal secondo comma dell'art. 11.

Di conseguenza nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 viene istituito al titolo III, rubrica n. 1, categoria XVI, il cap. 906 con la denominazione: « Rientri delle anticipazioni concesse alle comunità montane, ai consorzi di bonifica integrale e montana, ai consorzi di miglioramento fondiario, idraulici e di derivazione formati, questi ultimi, da province e comuni, ai comuni ed al

centro regionale di sperimentazione agraria sulla spesa ammessa a contributi comunitari, statali e regionali » e con lo stanziamento di lire 29.900 milioni.

Art. 23.

Per le finalità previste dall'art. 12 è autorizzata, per lo esercizio 1976, la spesa di lire 14.290 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 è istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 9, categoria IX, il cap. 6709 con la denominazione: « Spese relative alla quota a carico della Regione per la realizzazione dei progetti di acquedotti e delle reti idriche, nonchè della viabilità provinciale e dei manufatti ad essa connessi ammessi ai benefici comunitari ai sensi dell'art. 2 e seguenti del regolamento (CEE) n. 1505/76 del consiglio del 21 giugno 1976 » e con lo stanziamento di lire 14.290 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6990 « Fondo di solidarietà per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia », dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976.

Art. 24.

I capitoli di spesa 6642, 6355, 6356, 6357 e 6709 sono istituiti a completamento di quelli già previsti con l'art. 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Art. 25.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 10 gennaio 1977

COMELLI

(1238)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1977, n. 1.

Rifinanziamento della legge regionale 9 settembre 1974, n. 33, modificata dalla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 9, sul servizio di guardia medica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 2 del* 12 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Ai fini del rimborso agli enti di cui all'art. 3 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 33, modificata dalla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 9, è autorizzata per l'anno 1976 la spesa di L. 200.000.000.

All'onere relativo si provvede mediante riduzione del cap. 380 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e conseguente dotazione di pari importo del cap. 221 « Rimborso spese ad enti per la collaborazione nell'attuazione del servizio di guardia medica ».

Art. 2.

Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 1976 potranno essere utilizzati entro l'esercizio successivo.

Per gli anni 1977 e seguenti si provvederà con le leggi annuali di bilancio nei limiti delle disponibilità dei bilanci stessi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 5 gennaio 1977

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1977, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 2 del* 12 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvato per legge e comunque non oltre il 30 aprile 1977, il bilancio della regione Liguria per l'anno finanziario 1977, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, e nei limiti dei quattro dodicesimi di ciascuno stanziamento previsto nello stesso progetto.

L'autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui al comma precedente si applica anche alla rubrica « Spese per il consiglio regionale » ai fini dell'autonomia funzionale di cui al regolamento regionale 24 agosto 1973 n. 2.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 7 gennaio 1977

CAROSSINO

(1243)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770420)